

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2178

D.Lgs.42/2004,smi,art.146,co.6.Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al comune di BITRITTO(BA)in associazione con Grumo Appula,Binetto,Toritto e Sannicandro di Bari,al comune di APRICENA (FG) in associazione con Isole Tremiti (FG),al comune di LESINA (FG) in associazione con Serracapriola e Poggio Imperiale,ai sensi dell'art.7 della L.r.20/2009(XLVI).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia",

con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico l'art. 7, come da ultimo modificato dalla Lr 28/2016, stabilisce quanto segue:

1. *La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quale non sia disposto l'assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all'ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.*
2. *La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici.*
(4)
3. *Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica, come segue:*
 - a) *ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio;*
 - b) *ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme*

di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio. (5)

- 4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004. (6)*
 - 5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica. (7)*
 - 6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici. (8)*
- 6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulta delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5.*

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 e successiva modifica-operata dalla Lr 26 ottobre 2016, n. 28 (sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio).

PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di GR 2961/2010 e, successivamente con DGR 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).
- con DGR 985/2015, inoltre, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggi-

stiche (art. 146 D.Lgs. 42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n. 139/2010 art. 90, NTA del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/82004), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1 - NTA del PPTR), nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

CONSIDERATO CHE

con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

PRESO ATTO CHE:

- con DGR n. 242 del 22/02/2011 la Giunta Regionale ha attribuito la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche all'unione dei comuni di Grumo Appula, Binetto, Toritto e Sannicandro di Bari,

SI RAPPRESENTA CHE:

il Comune di **Bitritto (BA)** ha trasmesso, con nota del 07/10/2016, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con prot. n. 8970 del 11/10/2016, la seguente documentazione:

- deliberazione di c.c. n. 19 del 21/07/2016 avente ad oggetto: Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. 20/2009 e all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 - adesione a quella istituita in forma associata dai Comuni di Toritto, Binetto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari. Approvazione schema di Convenzione e Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio;
- richiesta nulla osta per l'adesione alla gestione in forma associata della Commissione Locale del Paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. 20/2009;

In merito alla delega si è favorevolmente espressa (come previsto dalla Lr 20/2009 prima della modifica operata dalla Lr 28/2016) la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 19-10-2016 il cui verbale è stato acquisito al prot. del Servizio con n. 9407 del 21/10/2016.

PRESO ATTO CHE:

- con DGR n. 841 del 23-03-2010 la Giunta Regionale ha attribuito la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche all'unione dei comuni di Apricena, Lesina e Poggio imperiale;
- con DGR n. 2410 del 03-11-2010 la Giunta Regionale ha attribuito la delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche all'unione dei comuni di Isole Tremiti e Manfredonia,

VERIFICATO CHE:

il regolamento della commissione locale per il paesaggio di entrambe le succitate associazioni, all'art. 6 (scioglimento della commissione locale per il paesaggio) riporta che:

- *“ognuno può recedere unilateralmente previa adozione di Deliberazione consigliare da comunicare al comune capofila 60 gg prima...”*,

- *“l’associazione potrà continuare nell’esercizio delle funzioni paesaggistiche in presenza di almeno due Enti superstiti, sciogliendosi in caso di unico Ente residuale”,*

SI RAPPRESENTA CHE:

il Comune di **Apricena (BA)** ha trasmesso, con nota del 30/08/2016, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con prot. n. 9904 del 07/11/2016, la seguente documentazione:

- deliberazione di c.c. n. 19 del 26/05/2016 del comune di Apricena;
- deliberazione di c.c. n. 26 del 25/06/2016 del comune di Isole Tremiti;
- schema di Convenzione per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio in forma associata;
- regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio

PRESO ATTO CHE:

- con DGR n. 841 del 23/03/2010 la Giunta Regionale ha attribuito la delega all’esercizio delle funzioni paesaggistiche all’unione dei comuni di Apricena, Lesina, Poggio Imperiale,

SI RAPPRESENTA CHE:

il Comune di **LESINA (FG)** ha trasmesso, con nota del 08/11/2016, acquisita al prot. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con prot. n. 10509 del 24/11/2016, la seguente documentazione:

- deliberazione di c.c. n. 47 del 22/07/2016 avente ad oggetto: Commissione locale per il paesaggio in forma associata (Lesina, Serracapriola e Poggio Imperiale)- *aggiornamento schema di Convenzione e Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio;*
- richiesta della delega per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - Trasmissione degli atti di cui all’art. 7 comma 3 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.;
- comune di Lesina - deliberazione di c.c. n. 187 del 03/11/2016;
- comune di Serracapriola - deliberazione di c.c. n. 36 del 12/09/2016;
- comune di Poggio Imperiale - deliberazione di c.c. n. 21 del 27/07/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire la delega di cui all’art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20:

- al comune di Bitritto (BA), in associazione con i comuni di Grumo Appula, Binetto, Toritto e Sannicandro di Bari;
- ai comuni di Apricena (FG) e Isole Tremiti (FG), in associazione;
- al comune di Lesina (FG), Poggio Imperiale (FG) e Serracapriola (FG), in associazione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L. R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., al comune di **Bitritto (BA)**, in associazione con i comuni di Grumo Appula (BA), Binetto(BA), Toritto (BA) e Sannicandro di Bari, ai comuni di **Apricena (FG) e Isole Tremiti (FG)**, in associazione, ai comuni di **Lesina (FG), Serracapriola (FG) e Poggio Imperiale (FG)**, in associazione, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI DARE MANDATO ALLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano